

1709, 28 *Giugno. C. X.*

62 L'anderà parte, che restando ferme e corroborate tutte le leggi in materia dell'obbligo puntuale della segretezza, sii espressamente rinnovata la proibitione.

---

1710, 6 *Febraro. Cons. di X.*

62 t.º Che il decreto hora letto, preso in questo Cons.º li 26 marzo 1704 intorno l'habito della veste a' nobili nostri, sii per li riguardi ben noti al medesimo Cons.º regolato nella seguente forma.

Stabilito da maggiori con savio istituto l'uso del vestimenti a' nobili nostri, onde habbino a comparire con quel decoro che conviene e che le possi conciliar il rispetto dovuto, si rende necessario, nell'abuso introdotto di variarsi dell'habito stesso, di reciderne il maggior progresso con prudente salutare decreto,

Sii però preso, che resti proibito a cadaun nobile nostro, che ha posto, et in avvenire ponerà l'habito della veste d'andar vagando in qualsisia luoco della città in altro habito che in quello della veste istessa, proprio et ordinario del suo carattere. E l'esecutione puntuale della presente risoluta deliberatione sii raccomandata alli Inquisitori di Stato, quali col loro zelo et applicatione vigileranno per inquirire e correggere con la loro prudenza secondo la qualità li transgressori, et in caso che dopo la prima correzione cadessero in nuova recidiva doveranno venir a questo Cons.º per li maggiori castighi, onde ogn' uno si contenghi ne' limiti della dovuta obediencia e rassegnatione alla pubblica risoluta volontà.

---

1711, 23 *Marzo. In Consiglio di X.*

63

Ommesso il proemio.

L'anderà parte che salve e riservate tutte le leggi in tal materia disponenti, et alla presente non repugnanti, sia onnina-